346/2026

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la seguente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 80555**/pensioni civili del registro di Segreteria,

TRA

la Sig.ra **XX** (C.F. omissis),

nata a omissis (omissis) il omissis e ivi residente, invia omissis, n. omissis, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Mario LUCCI (C.F. LCCMRA59C12G500G) (fax 06/44.25.03.25 p.e.c. mariolucci@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo sito in Roma, in Piazza di Novella, n. 1;

- *ricorrente* -

CONTRO

- l'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (**INPS**) (C.F. 80078750587) con sede in Roma, in via Ciro il

Grande, n. 21, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura generale alle liti allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Filippo Mangiapane (C.F. MNGFPP64T25F158Q, p.e.c. avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato in Roma, in via Cesare Beccaria, n. 29, e che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti al presente procedimento all'indirizzo p.e.c. *avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it*;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

- l'**ASL ROMA 5**, (C.F. P.IVA 04733471009), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa giusta procura allegata all'atto di costituzione, dal prof. avv. Valentino Vescio di Martirano (C.F. VSCVNT82S28M208B; p.e.c. valentino.vesciodimartirano@avvlamezia.legalmail.it), ed elettivamente domiciliata in Tivoli alla via Acquaregna 1/15, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo p.e.c. avvocatura@pec.aslroma5.it e valentino.vesciodimartirano@avvlamezia.legalmail.it;

- *resistenti* -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Uditi all'udienza del 14.10.2026, celebrata con l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola Venanzini, l'Avv. Laura Fratarcangeli (per delega orale) per la parte ricorrente, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS e l'Avv. Valentino Vescio di Martirano per l'ASL Roma 5, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

1. Con ricorso depositato in data 27.11.2024, parte ricorrente agisce al fine di ottenere la declaratoria che la ricorrente è invalida civile, con invalidità superiore al 74%, a decorrere dalla domanda amministrativa ex art. 80, comma 3, L. 388/00, dichiarare il diritto dello stessa alla contribuzione figurativa di cui alla predetta disposizione, con conseguente condanna dell'INPS al riconoscimento di detta contribuzione figurativa, con vittoria di spese di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

1.1. In punto, di fatto ha rappresentato:

a. di essere affetta da atropatia psoriasica e sindrome fibromialgica, neurinoma dell'acustico a localizzazione intracanalare, iperlordosi lombare, ipercifosi dorsale, dolore cronico e compromissione

funzionale, sindrome depressiva endoreattiva di severa entità;

b. essendo invalida per cause civili, in data 9.2.2024 produceva istanza per ottenere il riconoscimento dell'invalidità, quale presupposto per l'insorgere del diritto al beneficio di cui all'oggetto;

c. la competente Commissione Medica la sottoponeva ai prescritti accertamenti sanitari il 09.05.2024, affermando l'insussistenza del requisito d'invalidità ai fini del diritto alla provvidenza richiesta;

d. dalla notifica del suddetto esito non è trascorso a tutt'oggi il termine di 6 mesi di cui all'art. 42, L. 326/03, come risulta dalla lettera di trasmissione notificata il 28/05/2024;

e. in data 7.11.2024 la ricorrente chiedeva all'INPS il riconoscimento del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000;

1.2 In punto di diritto rappresenta che:

I. il richiesto beneficio rientra nella giurisdizione della Corte dei conti.

1.3 In conclusione, formula le domande sopra riportate al paragrafo 1.

In via istruttoria chiede disporsi richiesta di parere al Collegio Medico Legale per accertare le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

condizioni fisiche e/o psichiche della ricorrente e la relativa riduzione della capacità lavorativa.

2. In data 6.2.2026 si è costituita la ASLRM5 con memoria di costituzione.

2.1 In punto di diritto:

I. eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

2.2. In conclusione, chiede:

I. In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Azienda sanitaria ed estrometterla dal presente giudizio, rispetto al richiesto accertamento dell'invalidità propedeutico al conseguimento dei benefici conseguenti, per essere la stessa totalmente estranea alla vicenda in esame, con vittoria di spese, competenze ed onorari, ovvero compensazione delle spese.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. L'INPS si è costituito con memoria di costituzione depositata in data 26.2.2026.

3.1 In punto di diritto:

a. eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale a ricorrere ex art. 100 c.p.c.;

b. eccepisce l'infondatezza nel merito alla luce degli esiti degli accertamenti sanitari svolti dalla

competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile;

c. in via istruttoria, si oppone all'istanza di CTU, e in subordine nomina fin d'ora i consulenti di parte, come specificato nell'atto.

3.2 In conclusione, chiede, in via principale, di rigettare la domanda, in quanto inammissibile e infondata in fatto ed in diritto, con il favore delle spese.

4. In esito all'udienza dell'11.3.2026, questo Giudice, con ordinanza in data 12.3.2026, n. 37/2026, ordinava alla parte ricorrente di provvedere, nel termine perentorio di 45 giorni dalla data di comunicazione dell'ordinanza, al deposito a) della prova dell'avvenuta effettiva e rituale notificazione del decreto di fissazione di udienza e del ricorso introduttivo all'I.N.P.S., b) nonché di valida procura *ad litem*; rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

5. Parte ricorrente dava esecuzione all'ordinanza con depositi in data 13.3.2026 e 16.3.2026.

6. In esito all'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio, come da dispositivo riportato in calce.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DIRITTO

1. Deve in parte dichiararsi il difetto di giurisdizione e, per il resto, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

2. Parte ricorrente agisce al fine di ottenere la declaratoria che la ricorrente è invalida civile con una invalidità superiore al 74%, a decorrere dalla domanda amministrativa ex art. 80, comma 3, L. 388/00, nonché dichiarare il diritto della stessa alla contribuzione figurativa ivi prevista, con conseguente condanna dell'INPS al riconoscimento di detta contribuzione figurativa, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

3. In via preliminare, occorre dare atto che, pur essendo stato notificato il ricorso solo in data 30.1.2026, così da non rispettare il termine di 90 giorni ex art. 155, comma 6, c.g.c., tuttavia, le controparti, costituendosi, nulla hanno eccepito al riguardo.

4. Ancora in via preliminare, è opportuno dare atto che l'INPS non ha compiutamente ottemperato all'obbligo, sulla medesima parte resistente incombente, ai sensi dell'art. 155, comma 3, c.g.c.,

di depositare il fascicolo amministrativo relativo alla parte ricorrente.

Nondimeno, fermo restando che detta parte resistente ha così assunto il rischio di eventuali conseguenze processuali da ciò derivanti, la causa può essere decisa, atteso che è pacifico tra le parti lo svolgimento dei fatti, come sopra descritti.

5. In via preliminare, occorre dichiarare, in accoglimento dell'eccezione di parte, il difetto di legittimazione passiva dell'ASL ROMA 5, in quanto i benefici richiesti da parte ricorrente (invalidità civile e beneficio ex art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000) rientrano nella competenza del solo INPS.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

6. In via pregiudiziale, posto che la domanda appare riferita, comunque, all'impugnativa del verbale di invalidità civile, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario (cfr. Cass. civ., SS.UU., 23.10.2014, *n.* 22550) innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'articolo 17, comma 2, c.g.c..

Ed infatti ordinariamente nelle note dell'INPS di comunicazione dell'esito della visita, con cui viene trasmesso il verbale è testualmente riportato che

"*contro tale decisione,* (la destinataria, ndr) *può presentare ricorso innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento di questa comunicazione*".

Peraltro, incidentalmente si nota che, non essendo stata introdotta da parte ricorrente specifica istanza di accertamento tecnico preventivo in tal senso, non si verte in un'ipotesi di domanda di accertamento delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell'assegno di invalidità introdotta con procedimento ex art. 445-bis c.p.c., che, viceversa, radicherebbe la giurisdizione della Corte dei conti (cfr. Cass. civ., SS.UU., 13.5.2021, n. 12903; id., 14.4.2020, n. 7830).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

7. Peraltro, l'affermazione della giurisdizione contabile lascia impregiudicata ogni valutazione circa eventuali cause di inammissibilità della domanda.

8. Quanto alla domanda giudiziale relativa all'accesso ai benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per due distinti profili.

8.1. Per un primo aspetto, con riguardo all'ammissibilità *ex* art. 153 c.g.c., deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

8.1.1 Dagli atti processuali, emerge che parte ricorrente ha presentato all'INPS istanza per il riconoscimento dei benefici *ex* art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000 solo in data 7.11.2024, successiva agli accertamenti medico - legali relativi alla richiesta invalidità civile (che esula dalla giurisdizione di questa Corte) e solo 20 giorni prima del deposito del presente ricorso. Deve, peraltro, al riguardo precisarsi incidentalmente che il verbale della Commissione Medica afferisce all'accertamento dell'invalidità civile sulla base di un procedimento autonomo e distinto da quello relativo alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388 del 2000.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

8.1.2 Ciò posto, è pacifico dagli atti di causa che, in seguito alla presentazione della domanda dell'ora menzionato beneficio, l'INPS non abbia adottato alcuna determina (positiva o negativa) sulla stessa né consta che il ricorrente abbia provveduto alla notifica - nei confronti dell'Istituto - di una formale diffida all'adozione del provvedimento amministrativo sull'istanza *de qua*, viceversa espressamente richiesta, a pena di inammissibilità dall'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., per

legittimare la proposizione di ricorso avverso il silenzio serbato dall'Istituto previdenziale.

8.1.3 Ne deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. (cfr. per tutte Cdc., sez. I giur. app., 9.6.2023, n. 253; Cdc, sez. giur. Puglia, 2.8.2024, n. 165; sez. giur. Lazio, 17.10.2024, n. 480, 14.4.2025, n. 195).

Da tale orientamento, seppur non univoco, non si ravvisano motivi per discostarsi, data l'impossibilità di disapplicare la norma primaria di cui al menzionato art. 153 c.g.c..

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

9. Mette conto precisare che la dichiarata inammissibilità assorbe anche la questione dell'eventuale improcedibilità (cfr. punto 2 della circolare INPS n. 131/2012) in sede amministrativa dell'istanza presentata in data 6.4.2023. Detta istanza, infatti, alla stregua dei depositi di parte, risulta inviata solo per p.e.c. e non anche in via telematica, in difformità da quanto stabilito dall'INPS ex art. 38, comma 5, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010.

Pertanto, ove si dovesse considerare improcedibile detta istanza, *a fortiori* si dovrebbe pervenire alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, atteso che l'improcedibilità dell'istanza opera, quanto ad

effetti nei riguardi dell'art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., come mancata presentazione dell'istanza, non potendosi postulare l'obbligo di concludere il procedimento a carico dell'INPS in relazione ad istanza improcedibile.

10. Conclusivamente, in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, mentre per il resto, il ricorso è inammissibile.

11. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questioni pregiudiziali - tale devono ritenersi la questione di giurisdizione e quella di inammissibilità del ricorso -, si dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

12. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- in relazione al riconoscimento dell'invalidità civile, dichiara il difetto di giurisdizione della

Corte dei conti in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine perentorio di cui all'art. 17, comma 2, c.g.c.;

- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'ASL Roma 5;
- per il resto, dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese legali;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14.10.2026.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 20.10.2026
per il Dirigente
F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03